

COMUNE DI SENISE

(Provincia di Potenza)

IST. COMP. "N. SOLE"-SENISE
Prot. 0004397 del 27/09/2021
01 (Entrata)



C.A.P. 85038 P.IVA:00832530760 – C.F. 82001490760

ORDINANZA N. 867 DEL 27.09.2021

PROT. N. DEL 27.09.2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA QUARANTENA DOMICILIARE OBBLIGATORIA PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1C, 2C, 2D e 3C DELL'ISTITUTO NICOLA SOLE DI SENISE PER CONTATTO STRETTO CON PERSONA POSITIVA AL COVID-19.

IL SINDACO

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32 che dispone *"Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni"*;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il D.L. 7.10.2020, n. 125, con il quale è stato prorogato al 31.01.2021 lo stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con conseguente introduzione nello stesso di misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per la continuità operativa del sistema di allerta COVID;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con la quale è stato prorogato, fino al 30.4.2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021 con la quale è stato prorogato, fino al 31.07.2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DECRETO-LEGGE COVID, DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021 che all'art.1 proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;

Visto il protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del 14.08.2021

Vista la circolare ministeriale N.36254 del 11.08.2021

Considerato che il Servizio Sanitario Regionale - Azienda Sanitaria di Potenza - Ambito Territoriale ex ASL 3 Lagonegro - Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica ha comunicato in data 27.09.2021 a mezzo posta elettronica, acquisita agli atti di questo Ente in pari data, la positività al SARS-COV2 di una docente delle Classi 1C, 2C, 2D e 3C dell'Istituto Nicola Sole Senise e che gli alunni delle suddette classi devono osservare un periodo di quarantena dal 25.09.2021 al 04.10.2021, in quanto contatti stretti con soggetto risultato positivo al SARS-COV2;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento di quarantena domiciliare obbligatorio a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Dato atto che i dati anagrafici del/i destinatario/i della presente ordinanza sono contenuti nell'allegato, non parte integrante, al presente provvedimento;

Considerato che per la raccolta dei rifiuti ci si dovrà attenere strettamente all'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 8 del 21 marzo 2020 e del relativo Allegato tecnico redatto in applicazione della circolare prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020 dell'Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto: *“Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare”*;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare, in caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.”*;

ORDINA

Che tutti gli alunni delle classi 1C, 2C, 2D e 3C dell'Istituto Nicola Sole Senise, i cui dati anagrafici vengono omessi e riportati nell'allegato alla presente, non parte integrante della presente ordinanza, essendo stati contatti stretti di persona positiva al SARS-COV2, sia inibita la didattica in presenza ed attivata la misura della **quarantena domiciliare obbligatoria dal giorno 25.09.2021 al 04.10.2021 e comunque fino a revoca della presente ordinanza.**

La sanificazione di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva.

Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Senise, alla Polizia Locale, alla Azienda Sanitaria Potenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

Che il Corpo di Polizia Locale, in via precauzionale, provveda all'immediata notificazione della presente ordinanza a mezzo telefonico e/o con inserimento nella cassetta postale, con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 149 c.p.p., con consecutivo inoltro della presente ordinanza ai destinatari a mezzo pec, mail, o raccomandata l.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti nell'apposito allegato non parte integrante della stessa, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Che le persone sottoposte alla misura della quarantena si conformino alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 13/2020 per quanto attiene ai rifiuti prodotti all'interno della propria residenza, seguendo le linee tecniche ivi approvate che si riportano per la parte che interessa:

“In deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A (Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria) e delle utenze di tipo A1 (Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva) sono svolte secondo le seguenti procedure:

- 1. È sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere;*
- 2. Tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;*
- 3. Tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;*
- 4. I sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;*
- 5. Smaltire il rifiuto dalla propria abitazione esponendo il contenitore fuori dalla porta nei giorni mercoledì e sabato previa chiamata il giorno precedente al conferimento al seguente numero 339-2836483, dalle ore 8:30 alle ore 13:30;*
- 6. Il gestore del servizio di raccolta Progettambiente Soc. Coop. è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A1 e, eventualmente di tipo A, presso il centro di raccolta comunale stoccandolo in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso.*
- 7. Il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione oltre che al Comune, all'Azienda sanitaria provinciale di competenza, all'ARPAB, all'EGRIB, al Dipartimento Ambiente ed energia della Regione Basilicata, alla Prefettura ed ai Vigili del Fuoco.*
- 8. I rifiuti, raccolti presso le utenze di tipo A, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice CER 20.03.01).*
- 9. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti di tipo A ed A1 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.*
- 10. I rifiuti di tipo A devono essere, in via privilegiata, inviati alla termodistruzione ed in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice CER 200301, senza alcun trattamento preliminare. Laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, lo smaltimento dei rifiuti di tipo A sarà effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags, senza alcun*

passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso. I rifiuti dovranno essere ricoperti tempestivamente, con adeguato strato protettivo e senza compattazione, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n.36/2003 e alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice CER 20.03.01.

11. Al fine di cautelare i lavoratori e scongiurare rischi di fermo impianto, in via cautelativa, la medesima modalità di smaltimento diretto in discarica è adottata per i rifiuti di tipo A1.”

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a cessata esigenza, salvo eventuali nuove e successive disposizioni;

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 25/3/2020, n. 19 individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.

INFORMA

Che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESÌ

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Potenza: protocollo.prefpz@pec.interno.it
- Regione Basilicata – Ufficio Protezione Civile: ufficio.protezione.civile@regionebasilicata.it;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Senise: tpz21644@pec.carabinieri.it
- All'Azienda Sanitaria Potenza: protocollo@pec.aspbasilicata.it;
- Progettambiente Soc. Cop. - Gestore dei servizi di igiene urbana: progettambiente@pec.it;
- Alla Polizia Locale - Sede;

Dalla Residenza Municipale, 27.09.2021

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dr. Giuseppe Castronuovo



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al